

PROGETTI DI LEGGE: S. 50-282-358-1181-1386-2793/TER-2598-3060: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO. NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (6249) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SBARBATI; MESSA ED ALTRI; TARDITI ED ALTRI; CICU ED ALTRI; ANGHINONI ED ALTRI; ALBANESE ED ALTRI; STORACE; CACCAVARI ED ALTRI; PIVETTI; ASCIERTO e GASPARRI; FRATTINI; MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VEDOVE; TARDITI; CAROTTI; FRATTINI; RUSSO ED ALTRI; BASTIANONI ED ALTRI; GIOVANARDI (658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326)

(A.C. 6249 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

CAPO I.

NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri).

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con

dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, concorso al servizio di mobilitazione;

b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali;

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare

mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche a regime;

4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;

5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri).

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: ai sensi del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché la dipendenza funzionale dai Ministri competenti per ciò che attiene le attività specializzate,

1. 7. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

(Accantonato nella seduta del 1° dicembre 1999)

Al comma 2, lettera a), n. 6), sopprimere le seguenti parole: vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,

1. 225. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: con decorrenza dalla data fino a: dotazioni organiche complessive con le seguenti: nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), numero 3), sopprimere le parole: , assicurando comunque l'invarianza della spesa anche a regime;

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 220. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: del relativo decreto legislativo con le seguenti: della presente legge.

1. 112. Gatto.

(Accantonato nella seduta del 1° dicembre 1999)

Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: del Comandante generale aggiungere le seguenti: in carica.

1. 124. Frattini.

(Accantonato nella seduta del 2 dicembre 1999)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) istituzione, quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, del Consiglio di generali di corpo d'armata e di divisione, denominato « Consiglio superiore dei generali dell'Arma dei carabinieri », presieduto dal Comandante generale e convocato dallo stesso di norma con cadenza mensile, con compiti di espressione di parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

- 1) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;
- 2) programmazione, pianificazione e bilancio;
- 3) impiego del personale;
- 4) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;
- 5) coordinamento e organizzazione.

1. 54. Gasparri, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) previsione delle seguenti modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25:

1) all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, all'articolo 4, *all'alinea*, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole « Capi di Stato maggiore di forza armata » sono inserite le seguenti « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

2) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

3) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

4) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « degli stati maggiori di Forza ar-

mata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

1. 60. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) revisione delle norme sul reclutamento della truppa, al fine di inserirvi la previsione delle quote riservate ai militari in ferma prolungata che siano cessati dal servizio ed abbiano fatto richiesta di transito nei ranghi dell'Arma dei Carabinieri.

1. 104. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, sostituire la parola: sentite con le parole: dopo aver sentito.

1. 57. Zaccheo, Gnaga, Anedda, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 3, dopo la parola: sentite aggiungere le seguenti: in prima istanza.

1. 106. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, dopo le parole: rappresentanza del personale aggiungere le seguenti per gli aspetti di competenza: ed eventuali azioni propositive.

1. 107. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, sostituire la parola: trasmette con la seguente: invia.

1. 58. Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 3, dopo le parole: per il parere *aggiungere le seguenti:* obbligatorio e vincolante.

1. 122. Parenti.

Al comma 3, dopo le parole: si esprimono *aggiungere le seguenti:* con parere obbligatorio e vincolante.

1. 105. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: dalla assegnazione *aggiungere le seguenti:* dalla ricezione.

1. 109. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è soppresso il secondo periodo.

1. 59. Gasparri, Ascierio, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 6-bis.

1. 221. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. È istituito, quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Consiglio dei generali di divisione, denominato « Consiglio superiore dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri ».

2. Il Consiglio superiore, composto dai generali di divisione in ruolo, è presieduto dal vice comandante generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal comandante generale al fine di esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

a) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;

b) programmazione, pianificazione e bilancio;

c) impiego del personale;

d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;

e) coordinamento e organizzazione.

3. Il Comandante generale, di propria iniziativa o su rappresentanza del Capo di stato maggiore, ammesso alle sessioni del Consiglio superiore con funzioni di segretario, o degli altri generali può sottoporre al Consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse.

1. 04. Gasparri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. Sono istituite la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri.

2. La commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, dal direttore del personale ufficiali dello stato maggiore dell'Esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, con funzioni di presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri nominati dal Ministro della difesa, su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono assunte a

maggioranza dei membri, con la presenza di almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali, nonché i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento.

1. 05. Gasparri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, recante il nuovo regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo di quello approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo moduli di dipendenza coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) concorso nelle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione di impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è altresì delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche a disposizioni vigenti, al fine di conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella da definire con gli emanandi decreti legislativi.

5. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

1. 06. Gasparri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25). — 1. Alla legge 18 feb-

braio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « , il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma »;

2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma »;

b) all'articolo 4:

1) all'alinea, dopo le parole: « Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « alle rispettive Forze armate » sono aggiunte le seguenti: « e all'Arma dei carabinieri »;

3) alla lettera b), dopo le parole: « delle rispettive Forze armate » sono aggiunte le seguenti: « e dell'Arma dei carabinieri »;

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede. »;

2) al comma 2, dopo le parole: « per i Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « , per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

1. 07. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, numero 25). — 1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, commi 2, 3, e 4, all'articolo 4, *all'alinea*, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

c) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1.

1. 03. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, numero 25). — 1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, commi 2, 3, e 4, all'articolo 4, *all'alinea*, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: « Capi di stato

maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, »;

c) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

1. 01. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il personale dei Nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i Ministeri o presso altri organi istituzionali dello Stato dipendono gerarchicamente dall'Arma dei carabinieri. I Ministri competenti, alle cui dipendenze funzionali sono assegnati i nuclei dell'Arma dei carabinieri, provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione dei decreti in conformità al presente articolo.

2. L'articolo 9-bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

« ART. 9-bis. — 1. Il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente e gerarchicamente, dal comandante del comando carabinieri ispettorato del lavoro ».

1. 02. Landolfi.

(A.C. 6249 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica necessaria all'esercizio delle funzioni di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a);

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.

2. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato).

Sopprimerlo.

2. 11. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sopprimere il comma 1.

2. 12. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

2. 1. Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 2. 2.** Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 2. 13.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: previa l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. 14. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: dei ruoli fino alla fine del comma con le seguenti: del Corpo forestale dello Stato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) revisione dell'ordinamento del Corpo, in vista della sua completa regionalizzazione, con conseguente trasferimento *pro quota* degli organici e dei relativi stanziamenti alla responsabilità degli esecutivi regionali, sulla base di un criterio di proporzionalità al numero dei residenti delle singole Regioni ed alla loro estensione territoriale;

b) invarianza quantitativa delle dotazioni organiche attuali del Corpo, nei vari gradi e ruoli, fatte salve le esigenze connesse alla regionalizzazione;

c) invarianza quantitativa delle dotazioni finanziarie del Corpo e loro contestuale attribuzione e redistribuzione fra gli esecutivi regionali, proporzionalmente alle relative popolazioni residenti ed all'estensione territoriale del loro ambito di responsabilità.

2. 18. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: ufficiali con la seguente: funzionari.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli ufficiali con le seguenti: dei funzionari.

2. 31. Le Commissioni.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: nei limiti fino a: organiche complessive.

*** 2. 3.** Gasparri, Ascierto, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: nei limiti fino a: organiche complessive.

*** 2. 50.** Le Commissioni.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

2. 19. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 15. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: istituzione con la parola: previsione.

2. 4. Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: istituzione con la parola: creazione.

2. 5. Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: necessaria all'esercizio delle funzioni di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. 29. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: di cui all'articolo 4 fino a: qualifica funzionale.

2. 20. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 16. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche.

2. 30 Le Commissioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 17. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d) equiparazione giuridica delle carriere direttive del Corpo forestale dello Stato a quelle della Polizia di Stato, istituendo altresì i ruoli tecnico-scientifico-strumentali dirigente e direttivo;

e) attribuzione delle qualifiche di polizia al personale tecnico-scientifico-strumentale del Corpo forestale dello Stato, analogamente a quelle riconosciute al corrispondente personale della Polizia di Stato.

2. 7. Gasparri, Menia, Ascierto, Antonio Rizzo, Migliori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) mantenimento del carattere organizzativo nazionale del Corpo forestale dello Stato.

2. 6. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierto, Menia, Migliori.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

2. 32. Le Commissioni.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono inviati.

2. 9. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Ascierito, Cola, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono trasmessi.

2. 8. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: sono inviati.

2. 10. Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, dopo le parole: pervenuti entro il termine aggiungere le seguenti: ed agli altri pareri previsti dalla legge.

2. 28. Le Commissioni.

Al comma 2, dopo le parole: per il parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

2. 21. Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole da: « ivi

compresi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « Al Corpo forestale dello Stato, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

2. 25. Turrone, Boato, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato » sono soppresse.

2. 26. Turrone, Boato, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: « ivi compresi i beni e le » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione delle ».

2. 27. Turrone, Boato, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 6-bis.

2. 36. Le Commissioni.

(A.C. 6249 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche me-

dante riduzione delle dotazioni organiche complessive; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).

Sopprimerlo.

3. 29. Rizzi, Alborghetti, Martinetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla ricezione dei provvedimenti, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del Corpo della Guardia di finanza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) smilitarizzazione del Corpo della Guardia di finanza e sua trasformazione in un Corpo civile di Polizia tributaria, con contestuale determinazione dei ruoli, delle carriere, delle consistenze organiche e dei rapporti di dipendenza;

b) attribuzione del personale del Corpo della Guardia di finanza attualmente impegnato nella vigilanza dei confini all'istituenda Polizia di frontiera, corpo civile titolare della responsabilità primaria del controllo dei flussi migratori in entrata nel territorio nazionale e della repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

c) trasferimento alla medesima Polizia di frontiera del personale attualmente in forza alla Polizia di Stato con responsabilità di presidio alle frontiere, fermo restando il mantenimento di condizioni di *status*, carriera e trattamento economico equipollente.

3. 30. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.

3. 1. Ascierito.

Al comma 1, sostituire le parole da: revisione delle norme fino a: dei compiti del Corpo con le seguenti: smilitarizzazione del Corpo della Guardia di finanza, la sua equiparazione ai corpi di Polizia civile e le conseguenti revisioni delle norme concer-

nenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei dirigenti del nuovo Corpo della Polizia tributaria e per l'adeguamento dei compiti del Corpo medesimo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Delega al Governo per la smilitarizzazione del Corpo della Guardia di finanza).

3. 37. Nardini.

Al comma 1, sostituire la parola: revisione con la seguente: riorganizzazione.

3. 2. Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: revisione con la parola: rielaborazione.

3. 3. Fragalà, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Menia, Migliori, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: revisione con la parola: armonizzazione.

3. 4. Cola, Ascierito, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, dopo le parole: degli ufficiali aggiungere le seguenti: e del personale non direttivo.

3. 6. Ascierito.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: previsione dell'esercizio aggiungere la seguente: esclusivo.

3. 7. Gasparri, Ascierito, Menia, Migliori, Antonio Rizzo.

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: previsione dell'esercizio aggiungere la seguente: in via esclusiva.

3. 46. Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: armonizzazione con la seguente: coordinamento.

3. 9. Cola, Ascierito, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: armonizzazione con la seguente: adeguamento.

3. 10. Gasparri, Ascierito, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: adeguamento con la seguente: armonizzazione.

3. 11. Gasparri, Ascierito, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: adeguamento con la seguente: coordinamento.

3. 12. Gasparri, Ascierito, Cola Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: potrà procedersi con le seguenti: si può procedere.

3. 13. Mitolo, Ascierito, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: potrà procedersi con le seguenti: si procederà.

3. 14. Antonio Rizzo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: potrà procedersi con le seguenti: si provvederà.

3. 15. Gnaga, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: procedersi con la seguente: provvedersi.

3. 16. Zaccheo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: riordino dei ruoli fino alla fine del periodo con le seguenti: razionalizzazione dei ruoli esistenti o mediante l'istituzione di nuovi ruoli, senza che ciò comporti una diminuzione delle complessive consistenze organiche.

3. 38. Parenti.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: reclutamento ed avanzamento aggiungere le seguenti: anche in deroga al principio dell'avanzamento normalizzato.

3. 32. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: nonché le aliquote di valutazione fino a: dotazioni organiche complessive.

3. 39. Parenti.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: l'istituzione del grado apicale fino alla fine della lettera.

3. 31. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: e di divisione.

3. 18. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierito, Menia, Migliori.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: Comandante generale aggiungere le seguenti: in carica.

3. 44. Frattini.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: con decorrenza dalla data fino a: dotazioni organiche complessive con le seguenti: nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi.

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: , anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 50. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo con le seguenti: , con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 61. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: solo se necessario con le seguenti: in quanto necessario.

3. 45. Frattini.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: innalzando con la seguente: aumentando.

3. 19. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

*** 3. 17.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

*** 3. 40.** Parenti.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

*** 3. 43.** Frattini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3. 33. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) previsione che l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sia applicabile esclusivamente alle carriere e funzioni svolte nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. 20. Ascierio.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: revisione con la seguente: riorganizzazione.

3. 21. Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: revisione con la seguente: riordino.

3. 22. Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

*** 3. 23.** Ascierto.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

*** 3. 41.** Parenti.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: riordino con la seguente: revisione.

3. 24. Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: riordino con la seguente: riorganizzazione.

3. 25. Migliori, Nania, Lembo, Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle rispettive specificità, al fine di conseguire omogeneità di discipline d'avanzamento, nel comparto sicurezza, prevedendo identiche progressioni di carriere con i vari ruoli e qualifiche dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato.

3. 26. Ascierto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) previsione della nomina del Comandante generale della Guardia di finanza tra i Generali di Corpo d'Armata.

3. 27. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierto, Menia, Migliori.

Al comma 3, sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza.

*** 3. 28.** Ascierto.

Al comma 3, sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza.

*** 3. 49.** Frattini.

Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: corre dati dai pareri previsti dalla legge.

3. 60. Le Commissioni.

Al comma 3, dopo le parole: per il parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

3. 42. Parenti.

Al comma 3, dopo le parole: che si esprimono aggiungere le seguenti: con parere obbligatorio e vincolante.

3. 34. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: dalla assegnazione con le seguenti: dalla ricezione del o dei provvedimenti.

3. 35. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 6-bis.

3. 52. Le Commissioni.